

# NEWS SETTEMBRE - OTTOBRE 2019

## INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: I DATI DEL 1° SEMESTRE 2019

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito i dati analitici delle denunce di infortunio e di malattia professionale presentate nel primo semestre 2019.

Dall'analisi dei dati si nota una riduzione delle denunce di infortunio rispetto allo stesso periodo del 2018: 323.831 denunce, 577 in meno, per una riduzione dello 0,2%.

Aumentano però sia gli infortuni mortali, che sono stati 482, 13 in più rispetto al 2018 (incremento del 2,8%), che le denunce di malattia professionale 32.575, 354 in più rispetto al 2018 (incremento del 1,1%). Tra le malattie professionali le tre patologie più frequenti sono quelle a carico del sistema osteo-muscolare (19.019 casi), del sistema nervoso (3.314 casi, con prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell'orecchio (2.187 casi).

## INAIL: IL NUOVO MODELLO OT23 SOSTITUISCE IL MODELLO OT24

Lo scorso primo Agosto è stato pubblicato sul sito dell'INAIL il nuovo modello OT23 che va a sostituire il precedente modello OT24 necessario per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. La materia è adesso disciplinata dall'art. 23 del decreto interministeriale del 27/02/2019 recante le modalità di applicazione delle tariffe dei premi INAIL, a questo si deve quindi la nuova denominazione del modello.

La riduzione viene applicata alle aziende che hanno fatto investimenti per migliorare le condizioni di salute e sicurezza all'interno della propria realtà che vanno oltre al minimo previsto dagli obblighi di legge.

All'interno del modulo di domanda sono indicate le azioni considerate valide per ottenere il beneficio richiesto e i documenti necessari per dimostrare l'effettiva realizzazione di una determinata azione. Ad ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio, per poter accedere alla riduzione del tasso occorre aver compiuto un numero di miglioramenti tale che la somma dei rispettivi punteggi sia almeno pari a 100.

Tra le novità introdotte dal modello OT23 vi sono le misure migliorative per il reinserimento degli infortunati da lavoro e la realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine che prevedano la protezione dei propri dipendenti come ad esempio l'installazione di sistemi di videosorveglianza e di sistemi di allarme con chiamata alle forze dell'ordine. Restano in vigore le tipologie di intervento previste dall'OT24 tra cui: le iniziative di formazione adottate, la segnalazione dei quasi infortunio o di mancati incidenti sul lavoro e l'adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati. Quest'ultimo punto, da solo, garantisce il raggiungimento dei 100 punti necessari per accedere alla riduzione. La domanda può essere presentata entro il

29 Febbraio 2020, gli interventi dovranno essersi svolti entro il 31/12/2019. I professionisti di Ambienta sono a disposizione dei propri clienti per consigliarli circa gli investimenti utili al raggiungimento del punteggio necessario per ottenere la riduzione del tasso di tariffa Inail, per realizzare tali interventi nonché per preparare la documentazione probante la realizzazione degli stessi come richiesto nel modello OT23.



## Contattaci

**Ambienta Srl**  
**Via G. Leopardi 31/E**  
**52025 Montevarchi (AR)**  
055.9102708  
[info@ambienta.biz](mailto:info@ambienta.biz),  
[formazione@ambienta.biz](mailto:formazione@ambienta.biz)  
[www.ambienta.biz](http://www.ambienta.biz)

## DIRIGENTE, PREPOSTO E LAVORATORE: LA CATENA DI COMANDO E CONTROLLO

Alcuni studi, avvenuti nei primi anni Duemila, circa le dinamiche degli infortuni sul lavoro, dimostravano che il principale fattore causale era la mancata o insufficiente azione di vigilanza da parte dei soggetti posti ai vari livelli della cosiddetta “catena di comando e controllo”.

Tra i principali meriti del D.Lgs. 81/08 vi è proprio quello di aver posto al centro dell’attenzione la rilevanza della componente organizzativa della salute e sicurezza sul lavoro, che si traduce nella definizione puntuale di tutte le figure, comprese quelle del dirigente e del preposto, e nell’incentivazione della diffusione della sicurezza organizzata, tramite:

- l’obbligo per il datore di lavoro di specificare nel DVR le “*procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri*” (art. 28, comma 2 , lett. d, D.Lgs. 81/08) ”.
- Una maggiore diffusione nelle aziende dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL), basati sui modelli UNI-INAIL 2011 e BS OHSAS 18001:2007, ai quali si è aggiunto lo standard ISO 45001:2018 (art. 30 D.Lgs. 81/08) (approfondimenti nelle precedenti newsletter).

Un ruolo importante nella diffusione di una maggiore organizzazione lo sta avendo anche la disciplina sulla formazione. L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha

dato il via alla diffusione di una formazione più efficace, idonea anche a garantire una comprensione più netta da parte dei destinatari (dirigenti, preposti e lavoratori) del proprio ruolo organizzativo e delle rispettive responsabilità.

## IL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA

Le figura del dirigente è definita dal D.Lgs. 81/08 come “*la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa*” (art. 2 comma 1, lett. d)).

Secondo tale definizione il dirigente è colui che ha il potere di decidere le procedure di lavoro e di organizzare opportunamente i fattori della produzione, nell’ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dal datore di lavoro.

Non è determinate che il dirigente abbia o meno la qualifica contrattuale di “dirigente”, ma è sufficiente che all’interno dell’organigramma aziendale si collochi in una posizione tale che lo renda titolare di poteri gerarchici e funzionali per effetto dei quali, sulla base delle direttive ricevute dal datore di lavoro, prenda decisioni prevenzionali organizzative e vigili sulle attività di propria competenza. All’atto pratico tali funzioni si materializzano quando al soggetto è conferito ad esempio l’incarico di adottare decisioni riguardanti la produzione, le manutenzioni, l’organizzazione del lavoro, gli acquisti, la pianificazione degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro etc. Il tratto caratteristico della figura del dirigente per la sicurezza, è rappresentato dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o su un settore produttivo della stessa. Nella prassi non è sempre facile stabilire se un soggetto ricopra o meno il ruolo in questione, in molti casi, infatti, la tendenza è quella di limitare l’estensione della figura del dirigente solo

ad alcune figure classiche, quali ad esempio: il direttore dello stabilimento, il direttore di produzione, il direttore d'albergo etc., senza scavare a fondo nell'organizzazione per comprendere cosa fanno effettivamente gli altri componenti. I professionisti di Ambianta sono a disposizione dei propri clienti per effettuare un'analisi dell'organizzazione aziendale e dei vari ruoli attribuibili ai soggetti che compongono l'azienda stessa.

## IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/08 definisce all'art. 2, comma 1, lett. e)) il preposto come *la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*. In concreto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occupano la posizione di preposto: il capo reparto, il capo ufficio, il capo cantiere, il capo officina, il responsabile della produzione etc. Anche in questo caso il conferimento della qualità di preposto deve essere attribuito facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'azienda più che in base a formali qualificazioni giuridiche. Le varie sentenze della Cassazione susseguitesesi in questi anni hanno evidenziato come, chiunque in un'azienda assuma, in qualsiasi modo, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere anche tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza e al controllo che i lavoratori le rispettino. Tale principio, cosiddetto di effettività, è sancito dall'art. 299 del D.Lgs. 81/08. Precisiamo che la Corte di Cassazione in una sua sentenza ha affermato che questa figura, deve essere esente da deficit cognitivi ad esempio legati al fatto di non avere adeguate conoscenze linguistiche, inoltre ricordiamo che il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad integrare le conoscenze professionali, derivanti dalla propria esperienza lavorativa, con quelle prevenzionali tramite un corso di formazione della durata di otto ore previsto dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 ed un aggiornamento periodico a cadenza quinquennale della durata di sei ore. Tali corsi hanno lo scopo di far comprendere al preposto le situazioni di pericolo che ha di fronte e quale sia la condotta più idonea da mettere subito in atto per tutelare i lavoratori.

## IL LAVORATORE

Fino a non molto tempo fa la giurisprudenza affermava che *“occorre controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”*.(Sentenza Cassazione Penale n. 1858 del 15/01/2015)

Da questa sentenza si evince l'idea di lavoratore che ha ancora oggi almeno una parte della giurisprudenza, ovvero quella di un soggetto superficiale, che tende a trascurare di rispettare le norme e le disposizioni aziendali, per cui il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto devono vigilare fino alla “pendateria”.

Come noto il datore di lavoro ha molti doveri nei confronti della tutela dei lavoratori tra cui:

- valutare tutti i rischi ed adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione,
- garantire una formazione sufficiente ed adeguata,
- operare un controllo continuo nei luoghi di lavoro e sul comportamento del personale,

Non è ipotizzabile che un datore di lavoro che abbia correttamente assolto ai propri doveri possa poi essere ritenuto comunque automaticamente responsabile di un infortunio imputabile a una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Sotto questo profilo, negli ultimi anni, la Cassazione sta dimostrando un deciso cambiamento d'indirizzo, la sentenza n. 8883 del 03/03/2016 ha consolidato una posizione al passo con lo spirito della disciplina comunitaria che è quello di favorire la diffusione di un modello prevenzionale di tipo “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti,

compresi i lavoratori. La vicenda riguarda l'infortunio di un elettricista che, nell'effettuare lavori sulla copertura di un capannone, a causa di un cedimento di un elemento era precipitato al suolo da un'altezza di circa 6 metri riportando lesioni (trauma cranico, toracico e degli arti) dalle quali era derivata una prognosi superiore a 40 giorni. Di tale infortunio sono stati ritenuti responsabili di reato di lesioni colpose il datore di lavoro e l'RSPP per aver omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza prima di iniziare il lavoro. Dalle indagini però è emerso che il datore di lavoro e l'RSPP avevano scelto di far eseguire il lavoro a bordo di un elevatore, mettendo a disposizione le attrezzature e impartendo tutte le direttive organizzative e le modalità con cui svolgere il lavoro che non comportavano di dover salire sul tetto dell'edificio. Il lavoratore invece, le aveva disattese decidendo, forse per fare più in fretta, di effettuare il lavoro salendo sulla copertura senza servirsi dell'apposito elevatore che aveva in dotazione. La Cassazione ha quindi assolto il datore di lavoro e l'RSPP perché il fatto non sussiste.

Anche il lavoratore quindi, ha un ruolo attivo nella catena di comando e controllo della salute e sicurezza sul lavoro ed è tenuto ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.



## I CORSI IN PROGRAMMA DA OTTOBRE

- **Mercoledì 08 e 16 Ottobre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Martedì 15 Ottobre** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per addetti alla **conduzione del carrello elevatore**.
- **Mercoledì 16 Ottobre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Mercoledì 24 Ottobre** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Mercoledì 24 Ottobre** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Lunedì 28 Ottobre** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)**.
- **Lunedì 28 Ottobre** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **dirigenti/RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)**.

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)